



## CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE  
PER LA REGIONE PIEMONTE

IL PRESIDENTE

CORTE DEI CONTI



0000076-13/03/2019-PREGPIE-P62-P

Ill.mo dott. Carlo Tirelli  
Responsabile del procedimento  
della Città di Cuneo  
Corso Nizza, 21  
12100 CUNEO  
e-mail: [carlo.tirelli@comune.cuneo.it](mailto:carlo.tirelli@comune.cuneo.it)

e, per conoscenza:

Al Legale rappresentante pro-tempore  
APCOA Parking Italia S.p.A.  
Via Renzo Zanellini, 15  
46100 MANTOVA  
e-mail: [info@apcoa.it](mailto:info@apcoa.it)

Gentile dottore,

con la presente sono a rappresentare alla S.V. che a seguito di una verifica effettuata dalla Segreteria della Sezione, non risultano mai depositati i conti giudiziali da parte dei soggetti che gestiscono il servizio di sosta a pagamento nelle aree di pertinenza pubblica in regime di concessione.

È da rammentare che nei confronti dei predetti soggetti esiste un obbligo di presentazione del conto giudiziale in base all'art. 20 del R.D. n. 82 del 1924 (cfr. Cass. civ. SSUU sentenza 12367/2001, ord. 12192/2004, Corte conti, sez. II centrale, sent. n. 78/2011) redatto in conformità al modello 21 allegato al DPR 194/1996.

Chiedo quindi che la S.V., nell'ambito delle prerogative a Lei spettanti in base all'art. 139 Codice della Giustizia Contabile, d.lgs. n. 174 del 2016, voglia provvedere con la massima sollecitudine alla verifica del puntuale rispetto dell'obbligo di deposito dei conti giudiziali relativi alle annualità 2008/2018, da parte dei concessionari, con conseguente tempestiva trasmissione degli stessi, una volta depositati, alla Segreteria della Sezione giurisdizionale Piemonte.

Stante la funzione di garanzia che l'accertamento giudiziale della regolarità delle gestioni contabili pubbliche è chiamato ad assicurare, nell'interesse delle pubbliche amministrazioni e della collettività, confido nel pronto riscontro da parte della S.V. alla presente nota.

Con i miei distinti saluti.

Cinthia Pinotti



CORTE DEI CONTI

Cuneo, lì 20 maggio 2019

Spettabile CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI  
CONTROLLO PER IL PIEMONTE  
Via Bertola, 28  
10122 TORINO

e.mail [segr.sezione.giur.piemonte@corteconti.it](mailto:segr.sezione.giur.piemonte@corteconti.it)

e p.c. Spettabile APCOA Parking Italia S.p.a.  
Via Renzo Zanellini, 15  
46100 MANTOVA

e.mail [info@apcoa.it](mailto:info@apcoa.it)

OGGETTO: Trasmissione dei conti giudiziali di APCOA Parking Italia S.p.a.

In risposta alla Vostra richiesta del 13 marzo u.s. (vs prot. 76-13/03/2019-PREGPIE-P62-P), si informa codesta spettabile Corte che la qualifica del soggetto gestore del servizio di sosta a pagamento era stata oggetto, in passato, di una riflessione con gli allora componenti dell'organo di revisione dell'ente, alla conclusione della quale si era condivisa l'opinione che la natura contrattuale dell'appalto in essere potesse configurarsi come una cessione a terzi di un diritto reale di godimento.

Tale "cessione" faceva venire meno la natura pubblicistica della tariffa, la quale si sarebbe sostanziata in un ricavo di esclusiva spettanza del gestore privato, con ciò escludendo la figura dell'agente contabile inteso come riscuotitore di denaro pubblico di spettanza del Comune.

A conferma di ciò il fatto che dai corrispettivi pagati dagli utenti il contratto prevedeva lo scorporo dell'Imposta sul Valore Aggiunto prima di determinare il canone di concessione da versare successivamente al Comune.

Le suddette conclusioni hanno fatto propendere per l'esclusione della società concessionaria per la gestione delle aree di sosta a pagamento, dall'anagrafe degli agenti contabili del Comune.

Tuttavia, nel rispetto degli obblighi contrattualmente previsti, la società concessionaria ha sempre tempestivamente presentato tutti i rendiconti trimestrali giustificativi dei ricavi introitati e dei canoni di concessione pagati al Comune, seppure in formato non conforme al modello 21 allegato al D.P.R. 194/1996.

Alla luce delle seguenti considerazioni, si chiede a codesta Corte di voler riconsiderare la richiesta avanzata in data 13 marzo u.s..

Con l'occasione si porgono i più distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
RAGIONERIA E TRIBUTI  
(Dott. Carlo Tirelli)  
*documento firmato digitalmente*



REPUBBLICA ITALIANA

DECR. N. 54/2019

## LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Walter Berruti ai sensi dell'articolo 141 c.g.c.,  
ha pronunciato il seguente

### DECRETO

nel giudizio per resa di conto promosso ad istanza della Procura regionale depositata il 21 agosto 2019 presso questa Sezione giurisdizionale ed iscritto al n. 21028 del Registro di Segreteria, nei confronti di APCOA PARKING ITALIA S.p.a. con sede in Mantova, Via Renzo Zanelli n. 15, c.f. 01176050217, quale agente contabile del Comune di CUNEO.

Vista l'istanza per resa di conto a cura della Procura regionale ed i documenti allegati.

Considerato che

il Presidente di questa Sezione ha trasmesso alla Procura regionale, con prot. n. 148-24 del 24/07/2019, nota del Comune di Cuneo del 20 maggio 2019 da cui emerge che la suddetta Società non ha adempiuto all'obbligo di resa periodica del conto giudiziale riferito ai servizi di sosta a pagamento del medesimo Comune;

con il ricorso in epigrafe, la Procura regionale, richiamata la suddetta comunicazione e disposte le conseguenti verifiche, ha presentato istanza per la resa del conto giudiziale nei confronti della sunnominata Società, individuata

quale agente contabile gestore dei servizi di sosta a pagamento del Comune di Cuneo, per gli anni dal 2011 al 2018.

Ritenuto che

secondo ormai consolidata giurisprudenza i concessionari del servizio di sosta a pagamento in aree pubbliche (siano essi soggetti pubblici o privati, abbiano o meno forma societaria) rivestono la qualità di agenti contabili e sono assoggettati all'obbligo di rendere il conto giudiziale, in quanto il corrispettivo percepito per il servizio espletato su suolo pubblico ha natura di entrata pubblica (cfr. Corte dei conti, Sez. II App. n. 78/2011; Cass. S.U. n. 12367/2001);

emerge *ex actis*, che APCOA PARKING ITALIA S.p.a. ha avuto la gestione dei servizi di sosta a pagamento per conto del Comune di Cuneo e, quindi, operato quale agente contabile di questo;

allo stato, non risulta che la medesima abbia reso il conto giudiziale quale agente contabile del Comune suddetto nel periodo per cui è formulata istanza, laddove avente la gestione dei servizi di sosta a pagamento per conto dell'Ente;

la stessa, ferma la facoltà di opposizione ex art. 142 c.g.c., dovrà quindi depositare i conti giudiziali per il periodo 2011-2018, laddove avente la gestione dei servizi di sosta a pagamento per conto dell'Ente a tale data, se non ancora presentati, entro centottanta giorni dalla notifica del presente decreto al fine di consentire l'instaurazione dell'ordinario giudizio di conto, con l'avvertimento che, in difetto del deposito dei conti nel suddetto termine, l'agente contabile potrà essere condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria fino alla metà degli stipendi, aggi ed indennità al medesimo dovuti

in relazione al periodo cui i conti si riferiscono e che potrà essere ordinata la compilazione d'ufficio dei conti relativi al citato arco temporale, con spese a carico del contabile medesimo; ai detti conti dovrà essere allegata la relativa documentazione, in originale o con attestazione di conformità all'originale, e trasmessa a questa Sezione.

Tanto premesso, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica,

Visto l'art. 141 c.g.c.;

#### DECRETA


APCOA PARKING ITALIA S.p.a., dovrà presentare, nella qualità di agente contabile del Comune di CUNEO, i conti giudiziali di sua competenza per gli anni dal 2011 al 2018, laddove avente la gestione dei servizi di sosta a pagamento per conto dell'Ente a tale data, se non ancora depositati, entro centottanta giorni dalla notifica del presente decreto, mediante deposito degli stessi nella Segreteria di questa Sezione unitamente alla relativa documentazione, avvertendosi che, in difetto del deposito dei conti nel suddetto termine, la medesima potrà essere condannata al pagamento, ai sensi dell'art. 141, comma 6 c.g.c., di una sanzione pecuniaria fino alla metà degli stipendi, aggi ed indennità alla stessa dovuti e che potrà essere disposta la compilazione d'ufficio dei conti relativo al citato arco temporale, con spese a carico del contabile medesimo.

Manda alla Segreteria i conseguenti adempimenti, disponendo altresì che copia del presente decreto venga trasmessa alla Procura regionale per gli incumbenti di competenza.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 19 settembre 2019.

IL GIUDICE


Dott. Walter BERRUTI



Depositato in Segreteria il **25 SET. 2019**

Il Direttore della Segreteria

Antonio CINQUE






# CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE

PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE



\*\*\*

Procedimento n. I00562/2019/LOR

\*\*\*

**RICORSO PER RESA DI CONTO**

**Art.140 Codice di Giustizia Contabile**

Premesso che la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti del Piemonte, ha comunicato con nota prot. 0000148-24/07/2019-PREGPIE-P62-P che la Società APCOA Parking Italia S.P.A. Via Renzo Zanelli, 15 di Mantova (codice fiscale n. 01176050217 partita IVA 01578450205) che ha gestito il Comune di Cuneo per gli anni 2011-2018, si è reso totalmente inadempienti per la trasmissione periodica dei conti giudiziari in riferimento ai servizi di sosta a pagamento (ZTL e Sosta).

All'esito della risposta della Sezione giurisdizionale si è dato corso all'Istruttoria I00562/2019, avente ad oggetto "*Mancata presentazione conti giudiziari relativi alla sosta a pagamento e rilascio permessi di accesso ZTL dal 2011 al 2018 da parte dell'Agente contabile Società APCOA Parking Italia S.P.A. di Mantova operante nel Comune di Cuneo*".

La verifica nel sistema informatico relativo ai conti degli agenti contabili, effettuata in data 5 agosto 2019, ha messo in luce che i conti



giudiziali in riferimento ai servizi di sosta a pagamento (ZTL e Sosta) il Comune di Cuneo dall'esercizio 2011 all'esercizio 2018 si è reso totalmente inadempiente.

L'articolo 93, co. 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, ha previsto l'obbligo della resa del conto richiamando, in sostanza la disciplina vigente per le amministrazioni statali, disponendo che "è agente contabile chi ha maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti". La giurisprudenza contabile, nonché quella amministrativa e quella della Corte di Cassazione, appaiono unanimi nel ritenere che i concessionari della sosta a pagamento in aree pubbliche rivestono la qualità di agenti contabili, assoggettati in quanto tali, all'obbligo di rendere il conto giudiziale (C.d.c. Sezione II giurisdizionale centrale di Appello n. 109/2006, C.d.c. Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo n. 663/2001).

Nel Comune di Cuneo negli anni dal 2011 al 2018 ha operato in riferimento ai servizi di sosta a pagamento (ZTL e SOSTA) la società APCOA Parking, con sede in via Renzo Zanelli n. 15 c.a.p. 46100, MANTOVA (codice fiscale n. 01176050217 partita IVA 01578450205) e, pertanto, la stessa è tenuta a depositare i conti giudiziali della gestione per ciascuno degli esercizi dal 2011 al 2018.

Conseguentemente, il sottoscritto Procuratore regionale, n.q. in atti,  
visto l'art.141 del C.G.C.

### CHIEDE

Che l'ILL.mo Sig. Giudice monocratico designato dal Presidente della  
Sezione giurisdizionale, voglia, ai sensi dell'art.141, comma 4, C.G.C.,

- fissare con proprio decreto un termine entro il quale la Società  
APCOA Parking Italia S.P.A. Via Renzo Zanelli, 15 di Mantova  
(codice fiscale n. 01176050217 partita IVA 01578450205), è tenuta a  
presentare i conti giudiziali per gli esercizi dal 2011 al 2018

- eventualmente applicare, a termini del comma 3 dell'art.141 C.G.C.,  
una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso  
deposito del conto entro il termine *ut supra* fissato nel decreto di cui al  
comma 4 C.G.C.

Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre ed articolare istanze  
istruttorie.

Si produce la nota prot. 0000148-24/07/2019-PREGPIE-P62-P -- Corte  
dei conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte.

IL PROCURATORE REGIONALE

Quirino Lorelli

LORELLI  
QUIRINO  
CORTE DEI  
CONTI  
19-08-2019  
14:49:50  
UTC

